

## ACCERTAMENTO

---

### ***Sull'illimitata responsabilità dei soci della Srl estinta***

di **Fabio Garrini**

A seguito **dell'estinzione della società** i debiti di quest'ultima rimasti insoddisfatti possono essere contestati nei confronti dei **soci** della società stessa, **anche nel caso in cui nulla abbiano ricevuto in sede di liquidazione**: questa è l'incredibile posizione assunta dai giudici della **Cassazione** nella [sentenza n. 17243 del 02.07.2018](#).

Si tratta di una sentenza che **soverte ogni logica a base del diritto societario**, posizione secondo la quale l'estinzione della società farebbe venir meno la responsabilità limitata che contraddistingue le società di capitali.

#### **L'estinzione della società**

In tema di estinzione delle società, l'**articolo 2495, comma 2, cod. civ.**, dispone che *"Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società."*

Con questa formulazione dell'[articolo 2495, comma 2, cod. civ.](#) (introdotto con il **D.Lgs. 6/2003**) si è voluto attribuire alla **cancellazione della società**, una vera e propria "efficacia costitutiva" idonea a determinare, da un lato, la totale estinzione della stessa, dall'altro, la possibilità dei terzi di **soddisfarsi esclusivamente sui soci** e, eventualmente, sui **liquidatori**.

Solo a favore dell'**Amministrazione finanziaria** è concesso un maggior termine: l'[articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014](#) afferma infatti che *"ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese"*.

La Cassazione, nella sentenza in commento osserva come *"dall'estinzione della società, derivante dalla sua **volontaria cancellazione dal registro delle imprese**, non discende l'estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al **debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui**, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori"*.

E questo è ineccepibile, in **quanto i debiti non scompaiono con l'estinzione delle società**.

Ma va altresì osservato come **l'estinzione non può giuridicamente modificare il regime patrimoniale che i soci possedevano**: in altre parole, i soci risultano **responsabili esclusivamente per le attribuzioni di denaro o beni** che siano avvenute sulla base del **bilancio finale di liquidazione**.

D'altro canto, in relazione ai debiti tributari, di tale opinione si era dimostrata anche l'**Amministrazione finanziaria**: nella [circolare AdE 6/E/2015](#), laddove si è affermata l'applicazione dell'**articolo 2495 cod. civ.** anche alle società di persone, l'Agenzia ha evidenziato come tale previsione deve operare "... **ferma restando la diversa disciplina delle responsabilità dei soci collegata alla differente forma societaria.**"

Invece proprio su questo punto la Cassazione interviene: *"con riguardo al meccanismo successorio, questa Corte ha precisato che **non può essere condiviso** l'orientamento secondo cui i soci subentrano dal lato passivo nel rapporto d'imposta solo se e nei **limiti** in cui abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione."*

**I giudici commettono l'evidente errore di confonde la legittimazione** dei soci a **succedere** alla società ai fini della **prosecuzione del processo** (principio chiaro e già affermato dalle sentenze [Cass. n. 9094/2017](#) e [Cass. n. 15035/2017](#), richiamate dalla sentenza in commento) che non è subordinato alle attribuzioni ricevute dai soci, con il regime patrimoniale del socio stesso: infatti, **i soci non possono sostituirsi in tutto e per tutto alla società nella responsabilità verso i terzi.**

Peraltro, oltre che dal punto di vista giuridico, la posizione espressa dalla Cassazione risulta deficitaria anche sotto il piano logico: ma che senso avrebbe attribuire ai soci una **responsabilità illimitata** per i debiti, **dopo l'estinzione**, quando **prima dell'estinzione** essi erano **indenni da responsabilità**, visto che l'unico soggetto che poteva essere chiamato a rispondere per i debiti sociali è la società stessa, nel limite del proprio patrimonio?

Giova peraltro segnalare come ai **fini fiscali** (i debiti contestati nell'ambito del giudizio che ha portato alla sentenza sono appunto tributari) vi sia una disposizione specifica che regola la **responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società.**

Si tratta **dell'articolo 36, comma 3, D.P.R. 602/1973**: *"I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del **pagamento delle imposte** dovute dai soggetti di cui al primo comma **nei limiti del valore dei beni stessi**, salvo le **maggiori responsabilità stabilite dal codice civile**. Il valore del danaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume **proporzionalmente equivalente** alla **quota di capitale** detenuta dal socio od associato, salva la prova contraria."*

Se i soci avessero **illimitata responsabilità** per i debiti sociali, che senso avrebbe una previsione che regola i limiti entro i quali i soci devono rispondere dei **debiti sociali**?

In considerazione delle richiamate **norme di legge**, la speranza è quindi quella che la sentenza in commento resti una **pronuncia isolata**.



**MASTER<sup>®</sup>**  
**BREVE 20<sup>^</sup>**

Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarengi e Paolo Meneghetti**